Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 gennaio 1942 - Anno XX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 22 *maggio* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *luglio* 1941-XIX, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 278.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Agos Guangul, buluc basci (107963) (*alla memoria*). — Con pochi uomini sosteneva l'urto di preponderanti forze nemiche, prodigandosi nell'impari lotta finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Ghebriet Chiflesghi, buluc basci (54662) (*alla memoria*). — Comandante di buluc, attaccato da preponderanti forze nemiche si batteva animosamente finchè colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Mussa Mohamed, muntaz (*alla memoria*). — Comandante di plotone, alla testa del suo reparto si lanciava alla carica, travolgendo le resistenze avversarie finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Ghiorghis Dongur-Dubà, 6 agosto 1939-XVII.

Tecchelè Cassà, muntaz (*alla memoria*). — Durante un cruento combattimento contro preponderanti forze nemiche si lanciava in soccorso di un buluc basci ferito ma, nel generoso tentativo, cadeva colpito a morte. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Zigtà Tesfau, buluc basci (58194) (*alla memoria*). — Con pochi uomini sosteneva l'urto di preponderanti forze nemiche prodigandosi nell'impari lotta finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bricchi Enrico fu Oreste e di Garotta Angela, nato a Piacenza l'11 dicembre 1911, tenente complemento. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, dopo aver contenuto un attacco nemico, contrattaccava decisamente, riuscendo a respingere e volgere in fuga gli avversari. Successivamente difendeva strenuamente il tratto di fronte assegnatagli e, con attacchi alla baionetta, riusciva, unitamente agli alri reparti, ad allentare la forte pressione nemica. — Danghià Gagastà, 20 ottobre 1937-XV.

Adal Tesemmà, muntaz. — Durante un combattimento si distigueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Ambi (Insarrò), 21 ottobre 1939-XVII.

Barachi Uoldesellas, buluc basci. — Durante un combattimento, benchè due volte ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava nella lotta, dando esempio di ardimento e alto senso del dovere. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Lemmà Gheremusè, ascari (109572). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Muyà, 22 settembre 1939-XVII.

Gheresellasè Uoldenchiel, muntaz (658). — Nel corso di una rischiosa operazione per la cattura di un nucleo di armati nemici, benchè gravemente ferito, desisteva dalla lotta solo quando cadeva privo di forze. — Brehet (Endeber), 15 ottobre 1939-XVII.

Merettè Rettà, muntaz (3326). — Comandante di buluc, scontratosi con gruppi di armati nemici li affrontava decisamente, costringedoli alla fuga. Ferito gravemente, continuava nell'inseguimento del nemico finchè, per l'abbondante perdita di sangue, cadeva esausto. — Moggio (Bio), 30 settembre 1939.

Mocrian Zemmerè, buluc basci (18422). — Durante un combattimento, benchè gravemente ferito, incurante di sè incitava gli uomini alla lotta ed alla vittoria. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Mohamed Omar, buluc basci (43921). — Sotto violento fuoco avversario, alla testa dei suoi uomini, attaccava ed occupava una posizione nemica. Ferito, rifiutava ogni soccorso e manteneva saldamente la posizione stessa fino al termine della azione. — Torrente Fettam, 21 novembre 1939-XVIII.

Uoldemariam Tesemmà, ascari (111559). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. Torrente Bicenà, 6 settembre 1939-XVII.

Tecchiè Solomon, buluc basci (48385). — Durante uno scontro, gravemente ferito ad una gamba, rifiutava ogni cura e rimaneva al suo posto di combattimento fino al termine dell'azione. — Pista Om Ager - Caftà, 30 novembre 1939-XVIII.

Tesfasghi Mesenghè, muntaz (8672). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. Muyà, 22 settembre 1939-XVII.

Zellechè Tadios, ascari (76421). — Durante un combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito, continuava a combattere fino al termine dell'azione. — Torrente Bicenà, 6 settembre 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Baccarella Giuseppe di Francesco e di Francesca Vaccaro, nato a S. Cipirello (Palermo) il 6 gennaio 1912, sottotenente fanteria complemento. — Aiutante maggiore di un battaglione, quantunque ammalato chiedeva insistentemente ed otteneva di partecipare ad una ricognizione offensiva. Si portava quindi, di iniziativa, sotto il nutrito fuoco nemico, presso le compagnie impegnate, per assicurarsi che i reparti eseguissero il movimento a scaglioni sulla posizione indicata dal comandante del battaglione. — Pressi di Uollisò (Galla Sidama), 2 luglio 1938-XVI.

Asfau Giamberè, ascari. — Sotto fitto fuoco avversario si lanciava, incurante del pericolo, a ricuperare un'arma nostra che stava per cadere in mano all'evversario. Affrontava poi, da solo, alcuni nemici, disperdendoli con lancio di bombe a mano. — Faggi, 5 ottobre 1939-XVII.

Imer Faris, buluc basci. — Valoroso graduato, al comando di tre squadre assaltava il nemico trincerato, e incitando gli uomini con l'esempio della sua audacia, riusciva a fugarlo. — Ambi (Insarrò), 21 ottobre 1939-XVII.

Macconnen Uoldemariam, sciumbasci. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, sotto il fuoco avversario, conduceva i suoi uomini all'attacco di forte posizione nemica. Contrattaccato dall'avversario, parava bravamente la minaccia infliggendo perdite al nemico. — Nebur Uscià, 19 agosto 1939.

Mahari Tesfai, sciumbasci (52290). — Durante l'attacco di una posizione avversaria, si lanciava arditamente alla carica, dando prove di slancio e di valore. Conquistata la posizione non lasciava tregua al nemico, costringendolo a ripiegare con forti perdite. — Ghiorghis - Dongur Dubà, 6 agosto 1939-XVII

Uoldemariam Maconnen, ascari (14532). — Porta ordini di battaglione, durante un combattimento si prodigava nel recapitare ordini ai reparti impegnati, finchè rimaneva ferito. — Torrente Bicenà, 6 settembre 1939-XVII.

(3078)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1941-XX, n. 1497.

Costruzione di una « Acropoli Alpina » sul Doss di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per celebrare l'eroismo dell'alpino italiano e tramandarne nei secoli le gesta gloriose, è autorizzata l'erezione, sul Doss di Trento, di una costruzione monumentale da denominarsi « Acropoli Alpina ».

Art. 2.

La costruzione sarà fatta a cura e spese dello Stato ed all'uopo verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra la somma di 12 milioni di lire, da ripartirsi in tre annualità uguali, per gli esercizi finanziari 1941-XIX - 1942-XX; 1942-XX - 1943-XXI e 1943-XXI - 1944-XXII.

Art. 3.

Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione dell'Acropoli e quelli per la sistemazione degli spazi ad essa adiacenti.

Per l'esecuzione delle opere è assegnato il termine di anni tre, decorrente dalla pubblicazione della presente legge.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, pei lavori pubblici e per l'educazione nazionale, sarà approvato il relativo progetto e saranno dettate le norme per la sua esecuzione.

Art. 4.

E' istituito un ente denominato « Fondazione Acropoli Alpina », avente per scopo la manutenzione e custodia della costruzione monumentale di cui all'art. 1, nonchè la raccolta e conservazione della documentazione storica, biografica e iconografica concernente gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

Art. 5.

La Fondazione ha personalità giuridica propria e sede a Trento.

Gli atti e contratti stipulati dalla Fondazione sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e contratti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a favore della Fondazione stessa sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Alla Fondazione è concesso un contributo annuo statale di lire 300.000.

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale, sarà approvato lo statuto dell'Ente predetto.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1498.

Contributi dovuti dai Comuni allo Stato per la regificazione delle scuole di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1745;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551;

Viste le deliberazioni con le quali gli Enti interessati si impegnano a versare allo Stato un contributo annuo per la regificazione delle locali scuole secondarie di avviamento professionale pareggiate;

Considerato che le scuole predette sono state regificate coi Regi decreti 1° aprile 1935-XIII; 8 ottobre 1936-XIV; 28 gennaio 1937-XV; 8 luglio 1938-XVI;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che ciascuno degli Enti, riportato nell'elenco al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, dalla data di decorrenza della regificazione della locale scuola secondaria di avviamento professionale pareggiata è determinato nella somma annua risultante dall'elenco stesso il quale viene firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il versamento dei contributi di cui all'articolo precedente sarà effettuato a semestri posticipati entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno.

Art. 3.

In caso di inadempienza nei versamenti di cui al precedente articolo il prefetto provvederà alla emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interesse di mora.

Per i contributi già scaduti il mandato predetto verrà emesso non oltre tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 46. — MANCINI

Elenco dei contributi dovuti dagli enti sottoindicati in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1745, per la regificazione di scuole di avviamento professionale.

N. d'ordine	Ente	SEDE	Data del decreto di regificazione della locale Scuola	Decorrenza della regificazione e del contributo	Contributo annuo dovuto
1	Comune	Besozzo	28- 1-1937	16- 9-1935	10.000 —
2	Id.	Bozzolo	8-10-1936	Id.	37.500 —
3	Id.	Breno	28- 1-1937	Id.	30.000 —
4	Id.	Busto Arsizio	8-10-1936	Id.	100.000 —
5	Id.	Cantù	8- 7-1938	16-10-1937	33.808,95
6	Id.	Carpi	28- 1-1937	16- 9-1935	25.000 —
7	Id.	Castellammare di Stabia	8-10-1936	Id.	25.000 —
8	Id.	Castelvetrano	Id.	Id.	40.000 —
9	Id.	Chiusi	Id.	Id.	25.000 —
10	Id.	Ciriè	Id.	Id.	60.000 —
11	Id.	Clusone	8- 7-1938	16-10-1937	30.000 —
12	Id.	Cologna Veneta	8-10-1936	16- 9-1935	61.983,65
13	Id.	Conversano	Id.	Id.	50.000 —
14	Id.	Desenzano sul Garda	Id.	Id.	20.000 —
15	Id.	Frattamaggiore	Id.	Id.	25.000 —
16	Id.	Galatina	Id.	Id.	56.614 —
17	Id.	Gravina di Puglia	8- 7-1938	16-10-1937	47.622,50
18	Id.	Gubbio	8-10-1936	16- 9-1935	46.000 —
19	Id.	Isola della Scala	Id.	Id.	20.000 —
20	Id.	Larino	Id.	Id.	31.636 —
21	Id.	Legnano	Id.	Id.	81.942 —
22	Id.	Martina Franca	Id.	Id.	60.000 —
23	Id.	Mola di Bari	Id.	Id.	25.000 —
24	Id.	Ostiglia	Id.	Id.	30.000 —
25	Id.	Ovada	Id.	Id.	37.808,58
26	Id.	Palestrina	Id.	Id.	35.000 —
27	Id.	Paola	8- 7-1938	16-10-1937	20.000 —
28	Id.	Piove di Sacco	8-10-1936	16- 9-1935	5.000 —
29	Id.	Pirano	Id.	Id.	38.671,10
30	Id.	Poggio Mirteto	Id.	Id.	38.000 —
31	Id.	Polesella	Id.	Id.	13.500,15
32	Id.	Portomaggiore	Id.	Id.	60.000 —
33	Id.	Rapallo	Id.	Id.	50.000 —
34	Id.	Reggio Calabria	Id.	Id.	193.556,20
35	Comune	Riva	1- 4-1935	16- 9-1934	20.000 —
36	Id.	Romagnano Sesia	8-10-1936	16- 9-1935	20.000 —
37	Id.	Romano di Lombardia	Id.	Id.	20.000 —
38	Id.	Santhià	Id.	Id.	30.000 —
39	Id.	Sassuolo	28- 1-1937	Id.	10.000 —
40	Id.	Seregno	Id.	Id.	30.000 —
41	Id.	S. Elpidio a Mare	8-10-1936	Id.	46.419,40
42	Id.	S. Miniato	8- 7-1938	16-10-1937	30.000 —
43	Id.	Spilimbergo	8-10-1936	16- 9-1935	60.000 —
44	Id.	Terlizzi	Id.	Id.	50.000 —
45	Id.	Terracina	Id.	Id.	30.000 —
46	Id.	Vignola	Id.	Id.	30.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1499.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma del Purgatorio, nella chiesa dallo stesso titolo, in località Purgatorio del comune di Avella (Avellino).

N. 1499. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 20 novembre 1937-XVI, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma del Purgatorio, nella chiesa dallo stesso titolo, in località Purgatorio del comune di Avella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Maria Santissima di Loreto, in Carini (Palermo).

N. 1500. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 15 ottobre 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria Santissima di Loreto, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1501.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario « B. Ramenghi » di Bagnacavallo (Ravenna).

N. 1501. R. decreto 14 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario « B. Ramenghi » di Bagnacavallo (Ravenna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Figora » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 agosto 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Figora » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Filiasi Lorenzo fu Luigi Giacomo, alla partita 2234, foglio di mappa 3, particella 17 *sub/a*, per la superficie di Ha. 19.00.00, con l'imponibile di L. 1368.

Il fondo confina: a nord, con oliveto di Baldelli Battista; ad est, con proprietà Iorio Filomena; a sud, con proprietà Filiasi Emanuele; ad ovest, con oliveto di Baldelli Battista.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Figora » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 45.000 (quarantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 161.

(123)

REGIO DECRETO 17 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Postanova e Quercia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato,

su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Postanova e Quercia » riportato nel vigente catasto rustico dei comuni di Troia e Foggia come appresso:

1) in catasto del comune di Troia in testa alla ditta D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8, ed Anna per 2/8 fratelli e sorella fu Giuseppe, alla partita 1782, foglio di mappa 22, particella 1 (parte); foglio di mappa 28, particella 2/a (parte), per la superficie di Ha. 88.06.40 e con l'imponibile di L. 2998,12.

Il fondo sopradescritto è costituito da due appezzamenti denominati « Postanova e Quercia ».

Il 1° confina: a ovest-nord ed est, con altri terreni dei signori D'Avalos; a sud, con il tratturo dell'Incoronata.

Il 2° confina: ad ovest-nord ed est, con altri terreni degli stessi proprietari e a sud, con terreni dell'Istituto Principe di Napoli per i ciechi di ambo i sessi;

2) in catasto del comune di Foggia, in testa alla ditta Arbore Francesco, Elvira maritata Palmieri, Giovanni, Ernesto fratelli e sorella di Gennaro per 1/5; D'Avalos Anna, Francesco, Carlo e Ferdinando fu Giuseppe per 1/5; De Meis Pasquale fu Marco per 1/5; Russo Guglielmo fu Antonio per 1/5; Saluzzo Filippo fu Alfonso e Vonwiller Maria fu Davide ved. Saluzzo per 1/5; alla partita 106, foglio di mappa 183, particella 1; foglio di mappa 184, particella 11; foglio di mappa 185, particella 10; foglio di mappa 194, particella 22, per la superficie di Ha. 1.31.03 e con l'imponibile di L. 111,37 per la parte di spettanza ad essi signori D'Avalos.

L'appezzamento sapra descritto è costituito da una strada comune privata parificata al servizio anche di altri fondi dei signori D'Avalos.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Postanova e Quercia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 164.

(122)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 novembre 1941-XX.

Estensione del beneficio dei premi di nuzialità e di natalità agli ufficiali giudiziari.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, modificato dall'art. 2 della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 719, recante norme per la concessione dei premi di nuzialità e di natalità;

Decreta:

I premi di nuzialità e di natalità, previsti dal decreto del DUCE del 7 marzo 1936-XIV, possono, con le norme di cui al decreto stesso, essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dalla data del presente decreto e per i figli nati dalla data medesima, agli ufficiali giudiziari (equiparati agli impiegati di gruppo C).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

(172) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1941-XX.

Temporanea importazione di vasetti di vetro per essere riempiti di prodotti alimentari da esportare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, che approva il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 16 novembre 1941-XX, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — comma secondo — del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di vasetti di vetro con relative chiusure metalliche munite di guarniture, per essere riempiti di prodotti alimentari da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(184)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1942-XX.
Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel mese di dicembre 1941-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 15 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel corrente mese di dicembre, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1941-XX potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 25.000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(185)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 12 del 10 agosto 1939-XVII della provincia di Potenza col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Viste le deliberazioni 17 maggio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con le quali sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Potenza, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1º): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Potenza è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5º): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita delle pelli di montone conciate a suoletta e a corametto

Con circolare P. 200 in data 29 dicembre 1941-XX indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, il Ministero delle corporazioni ha disposto che la concia delle pelli di montone a suoletta e corametto venga tassativamente vietata, non riscontrandosi in dette pelli le caratteristiche tecniche che hanno le pelli bovine destinate normalmente alla produzione del cuoio per suola.

Il Ministero stesso ha altresì disposto che le eventuali partite di pelli di montone che risultassero già conciate a cuoletto o a corametto, vengano vendute a prezzi inferiori di almeno il 10 % a quelli massimi stabiliti per la suola proveniente dalla lavorazione delle pelli bovine.

(186)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni del debito Redimibile 4,75 per cento netto

Si avvertono coloro che possano avervi interesse, che, per l'ammortamento al 1° aprile 1942-XX delle obbligazioni del debito Redimibile 4,75 % netto, emesse in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso Regio decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 16 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(175)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 gennaio 1942-XX - N. 1

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7850	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	78,775 ex
Id. 3,50 % (1902)	75,75 ex
Id. 3 % lordo	52,55
Id. 5 % (1935)	92,80 ex
Redimibile 3,50 % (1934)	73,325 ex
Id. 5 % (1936)	94,10 ex
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,625
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,10
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,325
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 gennaio 1942-XX - N. 2

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	(1) 0,7860	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79 —
Id. 3,50 % (1902)	75,825
Id. 3 % lordo	52,55
Id 5 % (1935)	92,75
Redimibile 3,50 % (1934)	73,275
Id. 5 % (1936)	94,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,65
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,225
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,425
Id. Id. Id. 5 % - Id (1944)	97,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,625
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

(1) Il 3 gennaio 0,7875.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 per cento netto

Si notifica che nel giorno di sabato 7 febbraio 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 32ª estrazione delle obbligazioni del debito Redimibile 3,50 % netto (1908), 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 6640 sulle 175.360, attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1942-XX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(176)

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali di scadenza 15 settembre 1950-XXVIII

Si notifica che, a norma del decreto 7 gennaio 1942-XX del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 7, del 10 gennaio 1942-XX, nel giorno di mercoledì 4 febbraio 1942-XX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie, scadenti il 15 settembre 1950-XXVIII, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912.

Il giorno 3 dello stesso mese di febbraio, alle ore 9, pure in detta sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

(177) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista l'utorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 15 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato: non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con il R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante la applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento, ovvero abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati e invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica dalla Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. ma la loro nomina a ruolo è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare di leva oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancor prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, e gli ex combattenti dell'attuale guerra, devono produrre copia dello stato del servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi dell'attuale guerra, devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o degli invalidi dell'attuale guerra, dovranno produrre un certificato comprovante tale qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati, che abbiano figli viventi, dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 8, essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176) ed alla legge 20 marzo 1940, n. 233, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1397 e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 916,97 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I. - Diritto civile - Diritto commerciale (1);
II. - Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1);
III. - Economia politica - Scienza delle finanze (1);
IV. - Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

(148) p. *Il Ministro*: RICCARDI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°).

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione e che soddisfino inoltre alle condizioni seguenti:

1) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista;

2) non avere oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da

data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) risultare di buona condotta politica e privata e appartenere a famiglia di incensurabile moralità;

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in patria ed in colonia, e l'idoneità al volo, almeno come passeggero. L'accertamento dell'idoneità fisica per il servizio militare e per quello dell'idoneità al volo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale personale militare, Divisione concorsi, Sez. 1ª) non oltre il 90° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato in carta legale dalla segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Questo certificato dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento, nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene. Gli aspiranti coniugati debbono inoltre dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio; tale dichiarazione, da prodursi in carta libera, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva, rilasciati dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per coloro che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzato, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente) ed il relativo punto;

11) fotografia recente con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

12) documenti in carta da bollo da lire 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, con obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare, Divisione concorsi - Sez. 1ª).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titoli agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con, o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla composizione della medesima alla data di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda; tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, vertenti sulle seguenti materie:

1) igiene militare;
2) patologia medica;
3) patologia chirurgica.

Art. 7.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa presiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altri sedi funzioneranno apposite Commissioni di vigilanza.

I temi delle tre prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero dell'aeronautica e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai presidenti delle Commissioni di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova, in presenza dei candidati.

I temi verranno svolti nel tempo massimo di otto ore dalla dettatura, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà messa su foglio separato che sarà chiuso in busta, su cui sarà segnata l'ora della consegna.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposizione di timbro di ufficio e la firma di uno dei membri della Commissione.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12/20.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

Tale somma sarà moltiplicata per il coefficiente 3.

Al suddetto prodotto saranno aggiunti i punti che la Commissione giudicherà dare ai titoli presentati dal candidato.

I punti da assegnarsi per titoli sono complessivamente da 0 a 20.

Per ogni anno compiuto di lodevole servizio presso Enti della Regia aeronautica sarà computato un punto.

Ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento, ottenuto in seguito ad esami presso cliniche ed istituti delle Regie università, in materie attinenti all'attività del medico militare, darà diritto ad un punto.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno dati per altri titoli scientifici di carriera:

a) lavori scientifici a stampa;
b) attestati dell'esito favorevole di concorsi;
c) certificati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti;
d) sarà assegnato un punto a coloro che hanno riportato migliori voti nei singoli esami universitari e negli esami di laurea e di Stato.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni.

Art. 8.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 40° posto compreso e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

p. Il Ministro: FOUGIER

(154)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a otto posti di aiutante in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive, ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive estensioni e modificazioni;

Veduto il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 1954;

Vedute le tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvate con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 724;

Veduta la lettera n. 1306-1175-2-9-1.3.1., in data 14 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a otto posti di aiutante in prova (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Dei sopra indicati otto posti messi a concorso, tre saranno riservati agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra essi se il numero è superiore.

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati ai personali anzidetti semprechè vi siano, per questi posti, altri applicati o sottufficiali idonei da collocare.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Art. 3.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di licenza da scuola media inferiore, o da alcuni dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923-II, n. 1054, o da scuola professionale di 2° grado.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica, mentre invece possono esservi ammessi anche i cittadini albanesi purchè in possesso di tutti gli altri requisiti.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni trentacinque per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18; oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari nel periodo 5 maggio 1936-31 luglio 1939 od abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare, per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro o con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali - Divisione 4ª) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto del penultimo o dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle altre alle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di aiutante nelle biblioteche pubbliche governative.

I concorrenti che risiedano nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani e all'estero ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai comma primo e penultimo del presente articolo.

Art. 5.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire la eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario, s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli italiani non regnicoli o per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il concorrente appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 8, del titolo di studio indicato nel precedente articolo 3;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godi-

mento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possono menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno; in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 4, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 del precedente articolo 2;

m) dichiarazione in carta libera con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, se sia o no coniugato con persona straniera; e, in caso affermativo, vi indichi pure la data e il luogo del matrimonio. Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione suddetta dovrà essere precisato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del predetto Regio decreto, oppure se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

n) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta al documento di cui alla lettera *l*), dai concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

o) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma, da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani o congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica;

q) eventuali diplomi, certificati, ed altri titoli valutabili ai fini della votazione complessiva a norma del successivo art. 9, comma terzo, lettere *a*), *b*), *d*) del presente decreto.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), *o*), *m*), nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente, mediante citazione del relativo attestato dell'autorità di Pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) gli invalidi di guerra o per la causa fascista nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazioni dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *n*) e *p*) coloro che appartengono a ruoli statali come impiegati, od insegnanti, civili di ruolo e producano copia dello stato di servizio civile rilasciata, su carta da bollo da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto, della Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *h*).

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'articolo 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di aiutante nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 8.

Al concorso di cui si tratta si applicheranno le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia, a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prove orali:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, del R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione per stabilire la votazione complessiva, dispone di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteche che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del 1° comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno invece nominati aiutanti stabili (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative.

Gli applicati delle Amministrazioni militari e i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza verranno, a norma delle vigenti disposizioni, nominati direttamente assistenti (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 12.

I vincitori del concorso non potranno essere destinati a biblioteche aventi sede nelle città di Roma, Napoli, e Firenze.

Art. 13.

A favore dei richiamati alle armi si riservano nove posti, pari alla metà più uno di quelli dello stesso ruolo, gruppo e qualifica, per i quali con la citata lettera n. 1506/1175-2-9-1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri fu concessa la prescritta autorizzazione perchè fossero messi a concorso; e che saranno conferiti con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(168)

Avviso di rettifica

Il numero dei posti messi a concorso per aiutante in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, di cui al bando di concorso del 10 ottobre 1941-XIX, è stato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale del 10 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1941-XX, registro 32, foglio 94, elevato da otto a dieci.

(169)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL'EMILIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il decreto prefettizio 1° settembre 1941-XIX, n. 17620, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1939;

Visto il decreto prefettizio 1° settembre 1941-XIX, n. 17620, col quale le ostetriche Bartolotti Rosa e Pistoni Olga venivano dichiarate vincitrici del concorso rispettivamente per le sedi di Baiso e Santa Vittoria di Gualtieri;

Visto che la Bartolotti è stata dichiarata rinunciataria al posto per non aver assunto servizio nel termine stabilito;

Visto che la Pistoni, che la segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto in ordine di preferenza la sede di Baiso, ha dichiarato in tempo utile di accettare detta sede;

Visto che alla Pistoni segue immediatamente nella graduatoria l'ostetrica Ferri Bettina che, in ordine di preferenza, ha chiesto la sede di Santa Vittoria di Gualtieri;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche Pistoni Olga e Ferri Bettina sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa rispettivamente per le sedi di Baiso e di Santa Vittoria di Gualtieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Baiso e Gualtieri.

Reggio nell'Emilia, addì 18 dicembre 1941-XX

Il prefetto: GABETTI

(112)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.